

La presente scheda indica le modalità di applicazione degli allegati A ed E al regolamento edilizio e i relativi punteggi di premialità riconosciuti per l'applicazione dei requisiti aggiuntivi e facoltativi di cui alle sottostanti tabelle.

In particolare l'uso del sistema di requisiti avviene secondo queste prescrizioni:

- i requisiti obbligatori (Tabella 1 colonna A) sono indispensabili nei casi specificati per l'ottenimento del titolo edilizio e non danno accesso ad alcun punteggio di premialità;
- i requisiti facoltativi (Tabella 1 colonna B) conseguono il punteggio corrispondente, e le conseguenti premialità secondo i minimi e massimi indicati nel seguito.
- i requisiti aggiuntivi (Tabella 2) sono indispensabili all'ottenimento delle detrazioni di calcolo dei volumi e delle slp dei fabbricati e degli incentivi previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente o dal P.G.T. , e concorrono all'ottenimento dei punteggi di premialità indicati;

L'insieme dei punteggi conseguiti permette l'accesso alle premialità seguenti:

- per un punteggio minimo di 60 punti: sconto del 5% sugli oneri di urbanizzazione dovuti.
- per un punteggio uguale o superiore a 200 punti: sconto del 30% sugli oneri di urbanizzazione dovuti.
- per i punteggi compresi tra 60 e 200 le premialità sono assegnate per interpolazione lineare rispetto ai massimi e minimi suddetti.
- i punteggi inferiori ai 60 punti non conseguono premialità;
- i punteggi superiori ai 200 punti dei 385 teoricamente assegnabili conseguono la premialità massima senza ulteriori aggiunte.

Le modalità di verifica dei requisiti e le conseguenze del loro mancato conseguimento a fine lavori sono specificate all'art. 28 del Regolamento edilizio.

Per la valutazione dell'efficienza energetica degli edifici si applica quanto previsto dal D.lgs. 192/2005 e dalle normative di seguito elencate, in applicazione della Direttiva UE 31/2010 del Parlamento e del Consiglio Europei; **(i riferimenti in parentesi sono utilizzati nelle schede contenute nell'allegato A e E per richiami specifici a tali provvedimenti.)**

DECRETO M.I.S.E. 26 giugno 2015. (a)

Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici;

DECRETO M.I.S.E. 26 giugno 2015. (b)

Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici;

DECRETO M.I.S.E. 26 giugno 2015. (c)

Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;

D.G.R.L. X-3868/17 luglio 2015 (d)

Disposizioni in merito alla disciplina per l'efficienza energetica degli edifici ed al relativo attestato di prestazione energetica a seguito dell'approvazione dei decreti ministeriali per l'attuazione del d.lgs. 192/2005, come modificato con l. 90/2013;

Decreto Dirigenziale N. 6480 Del 30/07/2015 (e)

Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile Disposizioni In merito alla Disciplina per l'efficienza energetica degli edifici e per il relativo attestato di prestazione energetica a seguito della D.G.R.L. 3868 del 17/7/2015;

nonché ogni loro successiva modifica e integrazione, che si intende integrata nel presente allegato tecnico dal momento della sua entrata in vigore.

TABELLA 1

Scheda Requisito	A Requisiti da applicarsi come obbligatori nei seguenti casi:	B Requisiti facoltativi nei seguenti casi e punteggio	Punteggi conseguiti (compilazione a cura del proponente o dell'UT)
ALLEGATO TECNICO A PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DEGLI EDIFICI			
A1 Analisi del Sito			
A1.1 Valutazione ponderata degli aspetti fisici del sito.	Nuovi insediamenti soggetti a P.A. o P.C.C. Art. 24 PTCP	Altri interventi Punti 10	
A1.2 Valutazione ponderata degli aspetti ambientali del sito	Nuovi insediamenti soggetti a P.A. o P.C.C. Art. 24 PTCP	Altri interventi Punti 10	
A1.3 Diagnosi energetica e valutazione delle fonti di energia rinnovabile disponibili	Nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti ai sensi dei DM 26/6/2015	Altri interventi su edifici esistenti Punti 10	
A1.4 Valutazione ponderata del livello di inquinamento acustico esterno	- Nuovi insediamenti soggetti a P.A. o P.C.C. - Nuove costruzioni, - Ristrutturazioni >25 involucro e cambi di dest., per zone indicate in PCA come critiche rispetto a dest. L.447/1995	Altri interventi Punti 10	
A2 Uso del suolo e qualità ambiente esterno			
A2.3 Inquinamento luminoso	Nuove costruzioni Art. 24 PTCP	Riqualificazione impianti esistenti Punti 20	
A2.4 Progettazione e valorizzazione delle aree verdi e di pertinenza	Nuove costruzioni, anche successive a demolizioni Art. 24 PTCP	Altri interventi Punti 10	

Scheda Requisito	A Requisiti da applicarsi come obbligatori nei seguenti casi:	B Requisiti facoltativi nei seguenti casi e punteggio	Punteggi conseguiti (compilazione a cura del proponente o dell'UT)
(SEGUE ALLEGATO TECNICO A)			
A2.5 Aree scoperte e permeabilità dei suoli	Nuove costruzioni, ampliamenti e ristrutturazione con variazione Sc o scoperta con interrati Art. 24 PTCP	NAF, edifici VM e VR, e altri interventi Punti 20	
A3 Uso di materiali certificati e sostenibili	Verifica certificazione CE e/o schede tecniche per tutti i materiali e i processi che influiscono sulla certificazione energetica, oltre che per tutti i componenti degli impianti.	Certificazione di sostenibilità ambientale per i materiali, i processi o l'intero fabbricato Punteggio max 40 (attribuito secondo scheda A3)	
A4 Controllo degli inquinanti indoor	Nuove costruzioni anche a seguito di demolizione, ristrutturazioni edilizie, manutenzione straordinaria di pavimenti a contatto con il suolo o loc. interrati e seminterrati.		
A6 Uso razionale delle risorse idriche			
A6.1 Impianto Idrosanitario	Contabilizzazione individuale obbligatoria nelle NC Ptcp art. 47 c.8		

Scheda Requisito	A Requisiti da applicarsi come obbligatori nei seguenti casi:	B Requisiti facoltativi nei seguenti casi e punteggio	Punteggi conseguiti (compilazione a cura del proponente o dell'UT)
(SEGUE ALLEGATO TECNICO A)			
A6.2 Riduzione del consumo di acqua potabile	Conseguimento degli obiettivi di riduzione dei consumi negli edifici di nuova costruzione e nelle ristrutturazioni edilizie attraverso gli interventi di cui alla scheda A6.2 Ptcp art. 47 c.	Reti duali in edifici n.c. Punti 10 Reti duali in edifici esistenti Punti 20 Interventi non obbligatori e raggiungimento obiettivi in esistente. Punti 10	
A6.3 Recupero per usi compatibili delle acque meteoriche dalle coperture (N.B. gli obblighi e le premialità previste dalla presente scheda concerno la separazione delle acque bianche all'esterno dei loro fabbricati, il loro accumulo in vasche volano e il loro recupero per usi esterni all'edificio, con rilascio graduale nel terreno delle quantità eccedenti. L'utilizzo mediante reti duali all'interno dei fabbricati è oggetto di ulteriore premialità di cui alla scheda A6.2)	Obbligatorio per le nuove costruzioni anche succ. a demolizione	Per tutti gli altri tipi di intervento Punti 10	

ALLEGATO TECNICO E PER LA SOSTENIBILITA' ENERGETICA DEGLI EDIFICI		
E Uso Razionale delle risorse climatiche ed energetiche		
Da E.1 a E.4 Per la valutazione dell'efficienza energetica degli edifici si applica quanto previsto dal D.lgs. 192/2005 e dalle normative elencate in premessa al presente documento, in applicazione della Direttiva UE 31/2010 del Parlamento e del Consiglio Europei. Per il quadro sintetico dei tipi di intervento e dei requisiti obbligatori per ciascuno di essi si veda la tabella 3 nel punto 9 dell'allegato al Decreto Dirigenziale Regionale N. 6480 Del 30/07/2015		

Scheda Requisito	A Requisiti da applicarsi come obbligatori nei seguenti casi:	B Requisiti facoltativi nei seguenti casi e punteggio	Punteggi conseguiti (compilazione a cura del proponente o dell'UT)
(SEGUE ALLEGATO TECNICO E)			
E5.4 Inerzia termica		Tutti gli interventi con i requisiti di cui alla scheda E5.4 Punti 10	
E5.5 Controllo del soleggiamento estivo	Nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti I e II liv.o <u>15%</u> ampliamento. Punto 1.3 e 1.4.1 all. 1 D.M. 26/6/2015 (a)	Per l'applicazione di sistemi schermanti in edifici esistenti nelle modalità indicate dalla scheda 5.5 Punti 10	
E5.6 Tetti verdi per insediamenti produttivi e terziari (n.b. punteggi non cumulabili con quelli previsti per la scheda A2.5: le coperture verdi conteggiate in questo caso non sono computabili per l'altro requisito e viceversa)	Negli interventi di nuova costr., ristrutturazioni I e II liv. Punto 1.3 e 1.4.1 all. 1 D.M. 26/6/2015 (a) o riqualificazione energetica obbligo di verifica cool roof.	>80% nuove costr. e amp. Punti 20 >60% edifici esistenti Punti 30	

Scheda Requisito	A Requisiti da applicarsi come obbligatori nei seguenti casi:	B Requisiti facoltativi nei seguenti casi e punteggio	Punteggi conseguiti (compilazione a cura del proponente o dell'UT)
(SEGUE ALLEGATO TECNICO E)			
E5.7 Protezione dai venti invernali	Nuovi insediamenti soggetti a P.A. o P.C.C. Lotti con le caratteristiche di cui alla scheda E5.7	Nessun punto in caso di verifica di inapplicabilità Barriere esistenti Punti 10 Barriere aggiuntive oltre 50% Punti 20	
E5.8 Orientamento dell'edificio	Nuovi insediamenti soggetti a P.A. o P.C.C.	Altri interventi di nuova costruzione o ristrutturazione Punti 30	
E5.9 Ventilazione naturale estiva e ventilazione invernale termicamente efficiente	Riscontro d'aria a 90° nelle N.C. Regolamento loc. di igiene	Riscontro d'aria contrapposto punti 10 Canalizzazioni verticali e ventilazione controllata invernale Punti 20	
E.10 Sistemi a bassa temperatura		Negli edifici di nuova costruzione anche dopo demolizione Punti 10 Negli edifici esistenti Punti 20	

Scheda Requisito	A Requisiti da applicarsi come obbligatori nei seguenti casi:	B Requisiti facoltativi nei seguenti casi e punteggio	Punteggi conseguiti (compilazione a cura del proponente o dell'UT)
(SEGUE ALLEGATO TECNICO E)			
E11 Impianti di climatizzazione estiva	Conformità alla normativa nazionale e regionale, progettazione da parte di tecnico abilitato a certificazione energetica, per i nuovi impianti.	Per impianti a scambio con terreno, falda o riserve idriche di nuova realizzazione Punti 10 Per impianti come sopra, in sostituzione di impianti esistenti, Punti 20	
E12 Sistemi Solari Passivi		Cfr. Schede A1.3, E5.5, E5.8	
E13 Illuminazione naturale	Obbligatoria per i fabbricati cat. E1 e E7 (salvo i relativi impianti sportivi)	Conseguimento degli standard illuminotecnici minimi con il solo apporto naturale nelle altre cat. di edifici Punti 10	
E14 Efficienza degli impianti elettrici	Obbligatori per tutte le nuove costruzioni e i rifacimenti di impianti elettrici	Per ognuno degli accorgimenti indicati nella scheda E13 5 punti (pari a un max di 25 punti)	
E5.16 Efficienza degli impianti centralizzati di produzione calore e contabilizzazione energia	Interventi di nuova costruzione e ristrutturazione I e II Liv. e riqualificazione energetica Cap. 3 e 4 Allegato 1 al DM 26/6/2015 (a),	Regolazione automatica della temperatura ove non obbligatoria Punti 10 Centralizzazione dell'impianto ove non obbligatoria; Punti 20	

TABELLA 2 REQUISITI AGGIUNTIVI AI MINIMI DI LEGGE VALIDI PER IL CONSEGUIMENTO DI INCENTIVI VOLUMETRICI, SCOMPUTI E/O DEROGHE AI PARAMETRI URBANISTICI.

(N.B. La presente tabella non costituisce norma urbanistica, bensì mera sintesi dei benefici previsti dalla normativa nazionale o regionale vigente, oppure dal Piano di Governo del Territorio vigente. Pertanto essa è soggetta ad aggiornamento d'ufficio nelle modalità previste dall'art. 29 del regolamento edilizio, nel caso tali fonti normative siano modificate).

In corsivo: Norme applicabili solo dopo adeguamento strumento urbanistico come previsto dal D.Lgs. 28/2011

RIF.	Soglia minima requisito aggiuntivo	Beneficio nel computo dei parametri	Riferimento normativa	Punteggio conseguibile ai fini dei benefici sugli oneri dovuti	Punteggi conseguiti (compilazione a cura del proponente o dell'UT)
1.1	Per interventi di nuova costruzione con prestazioni inferiori del 20% ai limiti del decreto nazionale 192/2005 smi	scomputo degli spessori eccedenti i 30 cm e fino a ulteriori 30 cm per involucro, e fino a 15 cm per solai intermedi, da volumi, altezze, superfici e rapporti di copertura, deroga a tutte le distanze salvo codice civile.	Art. 14 c. 6 D.lgs. 102/2014	Punti 10, , non cumulabili con quelli ottenuti applicando le righe da 2.1 a 2.4	
1.2	Per interventi di riqualificazione energetica (integrali?) con riduzione dei limiti di trasmittanza del 10% rispetto a decreto nazionale 192/2005 smi	deroga a tutte le distanze di 25 cm per edificio, alle altezze di 30 cm, salvo codice civile.	Art. 14 c. 7 D.lgs. 102/2014	Punti 10, non cumulabili con quelli ottenuti applicando le righe da 2.1 a 2.4	
2.1	Per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione, di cui all'articolo 27, comma 1, lettere b), c) e d), della l.r. 12/2005, e negli interventi di integrale sostituzione edilizia, di cui al comma 1, lettera e), punto 7-bis), dello stesso articolo, che consentono di raggiungere una riduzione superiore al 10 per cento dell'indice di prestazione energetica espresso in termini di fabbisogno di energia primaria, previsto dalla normativa regionale.	la superficie lorda di pavimento, i volumi e i rapporti di copertura dell'unità immobiliare o dell'edificio interessato dall'intervento sono calcolati al netto dei muri perimetrali, portanti e di tamponamento, nonché dei solai che costituiscono l'involucro esterno degli edifici.	Art. 4 comma 2 bis L.R. 31/2014 mod. L.R.38/2015	Punti 20	

(segue tabella 2)

RIF.	Soglia minima requisito aggiuntivo	Beneficio nel computo dei parametri	Riferimento normativa	Punteggio conseguibile ai fini dei benefici sugli oneri dovuti	Punteggi conseguiti (compilazione a cura del proponente o dell'UT)
2.2	Per interventi di nuova costruzione, non compresi nella riga 2.1, che ricadono all'interno degli ambiti del tessuto urbano consolidato così come definito dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della l.r. 12/2005 e che raggiungono una riduzione superiore al 20 per cento rispetto ai requisiti di trasmittanza termica o che raggiungono una riduzione superiore al 20 per cento rispetto all'indice di prestazione energetica espresso in termini di fabbisogno di energia primaria, richiesti dalla normativa regionale.	la superficie lorda di pavimento, i volumi e i rapporti di copertura interessati dall'intervento sono calcolati al netto dei muri perimetrali, portanti e di tamponamento, nonché dei solai che costituiscono l'involucro esterno degli edifici.	Art. 4 comma 2 ter L.R. 31/2014 mod. L.R.38/2015	Punti 20	
2.3	Per interventi di nuova costruzione, non compresi nelle precedenti righe 2.1 e 2.2, che raggiungono una riduzione superiore al 25 per cento rispetto ai requisiti di trasmittanza termica o che raggiungono una riduzione superiore al 25 per cento rispetto all'indice di prestazione energetica espresso in termini di fabbisogno di energia primaria, richiesti dalla normativa regionale. Dal primo gennaio 2021, le percentuali di riduzione di cui sopra sono elevate al 30 per cento.	la superficie lorda di pavimento, i volumi e i rapporti di copertura interessati dall'intervento sono calcolati al netto dei muri perimetrali, portanti e di tamponamento, nonché dei solai che costituiscono l'involucro esterno degli edifici.	Art. 4 comma 2 quater L.R. 31/2014 mod. L.R.38/2015	Punti 20	
2.4	Da applicarsi alle righe 2.1, 2.2 e 2.3 precedenti: La superficie lorda di pavimento differenziale che deriva dal non conteggio dei muri perimetrali non va in detrazione della superficie lorda di pavimento da recuperare o sostituire. Per gli interventi di cui alle righe 2.1 e 2.2, è permesso derogare fino a un massimo di 30 centimetri a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Tali deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile		Art. 4 comma 2 quinquies L.R. 31/2014 mod. L.R.38/2015	(Vedi righe precedenti)	

(segue tabella 2)

RIF.	Soglia minima requisito aggiuntivo	Beneficio nel computo dei parametri	Riferimento normativa	Punteggio conseguibile ai fini dei benefici sugli oneri dovuti	Punteggi conseguiti (compilazione a cura del proponente o dell'UT)
3.1	Negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti, o a riqualificazioni energetiche come definite all'articolo 2, comma 1, lettere l-vicies ter), e l-vicies quater), del decreto legislativo, con le precisazioni di cui ai paragrafi 1.3 e 1.4 del presente Allegato 1 al DM 26/6/2015 (a), nel caso di installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti a pavimento o a soffitto e nel caso di intervento di isolamento dall'interno.	le altezze minime dei locali di abitazione previste al primo e al secondo comma, del decreto ministeriale 5 luglio 1975, possono essere derogate, fino a un massimo di 10 centimetri.	Comma 4 del punto 2.3 Allegato 1 al DM 26/6/2015 (a),		
4.0	Per i gli ambiti di cui ai punti 4.1 e 4.2, per interventi di rimboschimento di cui all'art. 37 NTA, o per ampliamenti fino al 20% di Sul o di involucro con riqualificazione energetica integrale, o per ampliamenti superiori in classe A	Sintesi benefici, meglio specificati all'art. 37 NTA	Art. 37 NTA Piano delle Regole (NOR1)	Cfr righe E2 ed E3 della precedente tabella	
4.1	Ambiti di Piano delle Regole: "Residenziali estesivi" "Con presenza di edifici con diversa destinazione" "Di valore paesaggistico e/o storico e/o monumentale e/o ambientale"	Ampliamenti in deroga a It e If indicati per l'ambito di appartenenza, fino a 60 mq sul per alloggio, e comunque non oltre 120 mq per edificio.	Art. 37 NTA Piano delle Regole (NOR1)		
	Ambiti di Piano delle Regole "con presenza di edifici non più destinati all'agricoltura"	Ampliamenti in deroga fino a 60 mq di Sul per qualsiasi destinazione	Art. 37 NTA Piano delle Regole (NOR1)		
5.1	<i>Per uso di energie rinnovabili superiore del 30% rispetto ai limiti minimi allegato 3 D.lgs. 28/2011, se previsto dagli strumenti urbanistici comunali, salvo zone storiche.</i>	<i>Bonus volumetrico del 5% nel rispetto delle distanze</i>	<i>Art. 12 D.lgs. 28/2011</i>		